



REGOLAMENTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea del 21 marzo 2009

Titolo I

Frequenza della sede

Articolo 1

ACCESSI

1. L'accesso alla sede sociale nonché l'uso delle attrezzature e degli impianti è rigorosamente riservato ai Soci, nel rispetto dell'orario stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Possono altresì accedere alla sede:
 - 2.1. i dirigenti del C.O.N.I., i tesserati, atleti, tecnici e dirigenti della F.I.V., della U.I.S.P. e di altri Enti riconosciuti dal C.O.N.I. o altri ospiti istituzionali, durante l'esercizio delle loro funzioni in occasione di regate, allenamenti, manifestazioni e riunioni sportive
 - 2.2. i Soci di altre Società veliche con le quali vigano accordi di reciprocità
 - 2.3. gli invitati muniti di regolare autorizzazione temporanea rilasciata dal Consiglio Direttivo
 - 2.4. i coniugi e i figli dei Soci purché accompagnati dal Socio medesimo.
3. Durante lo svolgimento di gare o altre manifestazioni, l'accesso alle persone di cui al precedente comma 2 potrà essere temporaneamente vietato dal Consiglio Direttivo con avviso affisso all'ingresso della sede.

Articolo 2

OSPITI

Il Socio che desideri invitare una persona per lo svolgimento di attività velica, dovrà richiedere l'autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo entro il giorno precedente, compilando apposita scheda dalla quale risultino generalità e indirizzo dell'invitato. La persona autorizzata potrà utilizzare, per il periodo indicato dall'autorizzazione, le attrezzature e i servizi della sede. Il Socio si rende garante del corretto comportamento dell'invitato e risponde in solido di eventuali danni causati dal medesimo.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo, definire le modalità d'uso delle strutture e dei servizi dell'Associazione disponibili per gli ospiti, di volta in volta e a seconda delle condizioni.

Articolo 3

COMPORAMENTI

Il Socio è tenuto a conoscere e a rispettare rigorosamente le norme stabilite dalle Ordinanze dell'Autorità Marittima locale e della Regione.

Nella sede sociale è vietato:

- a) arrecare disturbo in qualsiasi circostanza, con clamori, intemperanze o altre manifestazioni non consone al decoro dell'ambiente;
- b) tenere atteggiamento non adeguato alla dignità dell'Associazione;
- c) arrecare danni ai locali, impianti, mobili, arredi, piante, attrezzature, imbarcazioni e quanto altro presente nella sede sociale.
- d) utilizzare lo spazio assegnato dal Consiglio Direttivo per il rimessaggio delle attrezzature, in modo improprio o disordinato o tale che arrechi disturbo o danno agli altri associati, nonché depositare attrezzature non finalizzate all'uso dell'imbarcazione.

- e) mutare, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, la collocazione della propria imbarcazione rispetto alla zona assegnata.
- f) posizionare l'imbarcazione senza assicurarla alle apposite cime dei corpi morti, come previsto all'Art. 13 comma 1.7 del presente Regolamento
- g) utilizzare, spostare, manomettere le imbarcazioni di proprietà degli altri Soci
- h) utilizzare, spostare, manomettere le imbarcazioni di proprietà dell'Associazione senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo

Articolo 4

ORARI

1. L'orario di apertura e chiusura della sede è stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo ed è affisso nella bacheca della sede e/o in altro luogo ben visibile. Al di fuori di tale orario è proibito l'ingresso e l'utilizzo delle attrezzature, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Socio che effettua per primo l'apertura dei locali della sede è responsabile della sua chiusura quando lascia la sede; nel caso in cui nella sede siano presenti altri Soci lascerà ad uno di essi l'incarico della sua chiusura.

Articolo 5

COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni ai Soci sono fatte, di norma, mediante avvisi affissi in bacheca presso la sede.
2. Il Consiglio Direttivo tiene un registro in cui i Soci potranno esprimere succintamente osservazioni e proposte alle quali potrà essere data risposta, a cura del Consiglio Direttivo, sullo stesso registro ovvero per mezzo di comunicazione verbale diretta.
3. Tutti i Soci sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, a indicare un recapito telefonico o indirizzo e-mail per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni.
4. A cura del Consiglio Direttivo viene esposto nella sede, l'elenco completo e aggiornato dei Soci in regola con il pagamento delle quote dovute, dove verranno annotati:
 - 4.1. cognome e nome del Socio
 - 4.2. la caratteristica del titolo associativo (Socio Fondatore, Socio Armatore, Socio Ordinario, Socio Armatore Juniores, Socio Juniores)
 - 4.3. tipologia dell'imbarcazione di proprietà (se armatore) ed eventuale numero velico, il numero del posto di rimessaggio assegnato

Articolo 6

COMPITI

1. Il Presidente, anche per mezzo dei consiglieri o di persone da lui incaricate, ha il compito di far rispettare le norme previste nello Statuto e nel Regolamento e di impartire le necessarie istruzioni al personale in servizio presso la sede.
2. I Soci devono astenersi dall'impartire istruzioni dirette al personale in servizio presso la sede e ogni eventuale rilievo dovrà essere comunicato al Presidente, che provvederà ai sensi del precedente comma 1.

3. Per i rapporti di buon vicinato, nessun Socio è autorizzato a intraprendere iniziative personali nei confronti dei gestori delle zone di spiaggia confinanti con la sede. Tutte le controversie andranno segnalate al Consiglio Direttivo che si farà carico di verificarle e risolverle.
4. I Soci proprietari di wind surf depositati presso la sede, sono considerati Soci Armatori, pertanto hanno gli stessi doveri e godono dei medesimi diritti dei Soci Armatori proprietari di derive o catamarani.

Titolo II

Modalità per l'ammissione

Criteri di esazione delle quote e contributi.

Articolo 7

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Chiunque desideri far parte della Associazione, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo che sarà controfirmato da due Soci presentatori con una anzianità di iscrizione continuativa almeno biennale.
2. Le domande di ammissione dei minorenni dovranno essere controfirmate da un genitore del richiedente o da chi ne fa le veci.
3. Un elenco delle domande, con il nome dei richiedenti e dei rispettivi presentatori, dovrà restare affisso nella sede sociale per un periodo di almeno una settimana, durante la quale ogni Socio potrà comunicare al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni motivate.
4. Il Consiglio Direttivo è giudice inappellabile sull'ammissione o meno del candidato, stabilendo preventivamente i criteri del proprio giudizio.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire, in qualsiasi momento, in relazione ai limiti ricettivi della sede, un numero limite di Soci sospendendo l'accettazione di domande di ammissione eccedenti il numero fissato.
6. Allo stato attuale, in base alle concessioni ottenute e a quanto stabilito dalle Ordinanze dell'Autorità Marittima locale, il CVCR non è autorizzato alla pratica del kite surf. Di conseguenza il Consiglio Direttivo non può accettare nuove iscrizioni e/o rinnovare iscrizioni esistenti di praticanti tale disciplina. Questa riserva permarrà fino a quando persisteranno le norme che regolamentano e limitano l'attività di questo sport sull'arenile antistante la sede.

Articolo 8

NOMINA A SOCIO

Il nuovo Socio, non appena avrà avuto comunicazione dell'accettazione della propria domanda, dovrà provvedere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza della domanda, al pagamento della prescritta quota di ammissione e della quota associativa annuale relativa all'anno in corso.

Dal giorno dell'avvenuto pagamento delle quote di cui sopra, il richiedente assume la qualifica di Socio e come tale può accedere alla sede sociale nonché all'uso delle attrezzature e degli impianti.

Articolo 9

PAGAMENTO DELLE QUOTE

1. La quota associativa annuale deve essere pagata perentoriamente entro e non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo, trascorsi inutilmente altri trenta giorni, richiederà mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che il Socio adempia al proprio obbligo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, vietando al Socio l'ingresso alla sede sociale fino a quando non sia stata regolarizzata la posizione. Trascorso senza esito il suddetto termine perentorio, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti ai sensi dell'Art.10 comma1.2 dello Statuto.
3. In caso di pagamento della quota associativa annuale oltre il termine di cui al comma 1, il socio è tenuto al pagamento di una sanzione per ritardato pagamento il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di comproprietà dell'imbarcazione da parte di due o più Soci, dovrà essere indicato il Socio che assume il titolo di Socio Armatore e che, in tale veste, dovrà farsi carico del pagamento della relativa quota annuale.

Articolo 10

La quota di ammissione e la quota associativa annuale, i contributi ordinari e straordinari in vigore conformemente alle relative deliberazioni dell'Assemblea Generale, sono riportate in apposita distinta che sarà a disposizione dei Soci presso la Segreteria.

Titolo III

Uso delle strutture di rimessaggio e del ricovero imbarcazioni.

Articolo 11

FRUITORI DELLE STRUTTURE

1. L'uso delle strutture di rimessaggio e l'area a uso ricovero imbarcazioni è riservato ai Soci Armatori e ai Soci che sono comproprietari di imbarcazioni rimessate.
2. I Soci Armatori potranno, in via eccezionale e secondo le modalità già specificate, invitare i propri familiari o persone amiche per i quali assumono completa responsabilità circa l'osservanza sia delle presenti norme che di quelle contemplate nello Statuto Sociale.

Articolo 12

RESPONSABILITA' NELL'USO DELLE STRUTTURE

1. Il Centro Velico Città di Riccione e chi lo rappresenta, nelle persone del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, non ha alcuna responsabilità per perdite, danni, infortuni e ogni altro inconveniente che possa capitare a persone e beni, sia a terra che in mare, provocati dai Soci o dalle loro imbarcazioni.
2. Altresì il Centro Velico Città di Riccione e chi lo rappresenta non ha alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni, infortuni e ogni altro inconveniente che possa capitare ai Soci e alle loro imbarcazioni, sia

a terra che in mare, provocati da altri Soci e dalle loro imbarcazioni nonché da eventi meteorologici o da atti di vandalismo.

3. Ciascun Socio Armatore, in qualità di proprietario di imbarcazione rimessata presso la sede del Centro Velico, deve essere coperto da idonea assicurazione per responsabilità civile conseguente ai danni causati a terzi dalla propria imbarcazione in rimessaggio, in movimentazione a terra e in navigazione.

Articolo 13

MODALITA' D'USO DELLE STRUTTURE

E' compito del Consiglio Direttivo disporre:

1. l'assegnazione dello spazio in cui il Socio Armatore potrà rimessare la propria imbarcazione;
 - 1.1. il posto barca è assegnato al Socio armatore in uso temporaneo e la sua posizione può essere modificata dal Consiglio Direttivo in relazione ad esigenze logistiche o organizzative. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile e il Socio dovrà provvedere tempestivamente allo spostamento dell'imbarcazione in conformità a tale decisione.
 - 1.2. nel caso di vendita dell'imbarcazione, il posto barca non può essere trasferito automaticamente al nuovo proprietario il quale non potrà far valere nessun diritto di proprietà o uso. Il posto barca diventato vacante sarà riassegnato ad altro Socio dal Consiglio Direttivo.
 - 1.3. ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla nuova assegnazione dei posti barca, confermando o meno le assegnazioni effettuate l'anno precedente.
 - 1.4. il Socio, al quale viene affidato il posto barca, ha l'obbligo di osservare le norme di sicurezza richieste dal CVCR, con particolare riguardo agli ancoraggi al suolo dell'imbarcazione come stabilito dal successivo comma 1.7, alla corretta custodia delle attrezzature negli appositi luoghi a esse destinati, al fine di evitare che siano lasciate incustodite e diventino potenzialmente pericolose per altri Soci e utenti del Centro velico e per gli utenti della spiaggia.
 - 1.5. nuove assegnazioni di posti barca possono essere effettuate solo fino al raggiungimento della massima disponibilità di posti, che viene decisa dal Consiglio Direttivo tenendo in dovuto conto le condizioni di spazio disponibile, di buona gestione e di convivenza tra i Soci
 - 1.6. ogni Socio è responsabile della corretta tenuta del proprio posto barca e deve provvedere alla sua pulizia rimuovendo rifiuti anche prodotti da altri e, dove ricorra, allo sfalcio dell'erba. Deve altresì effettuare gli eventuali spostamenti dell'imbarcazione con la massima attenzione, per non arrecare danni o intralciare l'attività di altri Soci.
 - 1.7. per ridurre al minimo i possibili danni in caso di maltempo, il Consiglio Direttivo dispone le seguenti regole per l'ancoraggio (corpi morti) delle imbarcazioni nel proprio posto barca:
 - 1.7.1. catamarani - almeno 4 punti di ancoraggio – 2 anteriori e 2 posteriori
 - 1.7.2. derive - almeno 3 punti di ancoraggio – 1 anteriore e 2 posteriori
 - 1.7.3. per i catamarani ogni punto di ancoraggio deve essere costituito da un corpo morto affondato per almeno 60 cm nella sabbia e da una cima di diametro adeguato alle dimensioni dell'imbarcazione e comunque non inferiore a 5 mm e in buono stato di conservazione.
 - 1.7.4. per le derive ogni punto di ancoraggio deve essere costituito da un corpo morto affondato per almeno 40 cm nella sabbia e da una cima di diametro adeguato alle dimensioni dell'imbarcazione e comunque non inferiore a 4 mm e in buono stato di conservazione.
 - 1.8. in ogni caso, il CVCR declina ogni responsabilità relativa a:
 - 1.8.1. danni provocati dal maltempo alle imbarcazioni dei Soci
 - 1.8.2. danni provocati da una imbarcazione a un'altra

- 1.8.3. danni provocati da una imbarcazione a terzi
- 1.8.4. danni provocati dalle strutture usate dai Soci per il rimessaggio delle barche durante la stagione invernale
- 1.9. nelle zone destinate al rimessaggio delle imbarcazioni, è vietato il deposito, anche temporaneo, di carrelli stradali o carrelli di alaggio supplementari – queste tipologie di carrelli sono da usarsi il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni
2. l'assegnazione degli spazi di rimessaggio nei quali il Socio potrà ricoverare temporaneamente la propria attrezzatura;
 - 2.1. ogni Socio è autorizzato a rimessare all'interno della struttura e negli appositi spazi messi a disposizione, solo ed esclusivamente le seguenti attrezzature:
 - 2.1.1. n°1 gioco di vele da riporre, se ciò è reso possibile dalla grandezza e dalla struttura delle vele stesse, in apposito tubo orizzontale messo a disposizione dal CVCR
 - 2.1.2. attrezzatura di coperta (bozzelli, cime, scotte, paranchi, ferramenta varia e attrezzatura minuta) da collocare in apposita cassetta di dimensioni standardizzate alla quale il Socio dovrà provvedere in autonomia – tale contenitore verrà posizionato su scaffalatura messa a disposizione dal CVCR
 - 2.1.3. timone + deriva nella quantità in dotazione all'imbarcazione (deriva o catamarano) – solitamente 1+1 per deriva – 2+2 per catamarano
 - 2.1.4. giubbotti salvagente e dotazioni di sicurezza in quantità adeguata al numero di persone imbarcabili
 - 2.1.5. calzari + muta + trapezio
 - 2.2. i proprietari di wind surf possono rimessare all'interno della struttura, un numero di tavole che tenga conto delle quote natante pagate e del numero massimo di natanti previsto dal Consiglio Direttivo e devono inoltre rispettare le norme attinenti al posto barca previste ai precedenti commi
 - 2.3. tutto il materiale deve riportare, in modo riconoscibile, il nome del proprietario e l'eventuale numero velico dell'imbarcazione
 - 2.4. il Socio è tenuto a conservare tutto il materiale di proprietà all'interno degli appositi spazi messi a disposizione, di averne la massima cura e di rispettare il materiale degli altri Soci
 - 2.5. negli spazi destinati al rimessaggio dell'attrezzatura e, più in generale, all'interno della struttura, non sono previsti spazi per il deposito di materiale non pertinente all'esercizio della vela o alle manifestazioni Sociali
 - 2.6. il CVCR declina ogni responsabilità per danneggiamenti o furti di materiale, soprattutto se questi sono conseguenza di incuria da parte del proprietario
 - 2.7. tutti i Soci sono tenuti a rispettare gli spazi interni ed esterni e mantenerli in ordine e puliti secondo quanto dettato dalle più elementari norme del vivere civile in merito alla convivenza e all'igiene
 - 2.8. tutto il materiale (imbarcazione, attrezzatura o altro) depositato presso la Sede, di proprietà di persona che non abbia più titolo di Socio per i motivi elencati all'art.10 dello Statuto (dimissioni volontarie, morosità nei pagamenti delle quote sociali, radiazione), deve essere ritirato entro trenta giorni dalla perdita della qualifica di Socio. Scaduto tale termine, il Consiglio Direttivo adotterà gli opportuni provvedimenti.
3. le eventuali limitazioni dei precedenti commi per consentire lo svolgimento di regate, manifestazioni e feste sociali;
4. i contributi da corrispondere per l'uso dei servizi che il circolo fornisce agli associati.
5. le modalità e le precedenze per l'uso delle imbarcazioni di proprietà del circolo. I Soci che utilizzano le imbarcazioni del Circolo sono tenuti ad annotare su un apposito registro il giorno e l'ora di utilizzo ed

eventuali anomalie riscontrate al fine di mantenere in efficienza le imbarcazioni. Inoltre l'uso del gommone di servizio, tranne che nei casi di emergenza, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dal Consigliere a ciò delegato.

Titolo IV

Norme per l'uso delle imbarcazioni e degli spazi comuni

Articolo 14

USO DEL CORRIDOIO DI USCITA

1. In conformità a quanto stabilito dalle Ordinanze dell'Autorità Marittima locale, da osservare durante la stagione balneare, il corridoio a mare del CVCR ha dimensioni e caratteristiche idonee per le operazioni di uscita e rientro delle derive, dei catamarani e dei wind surf.
2. Poiché le ordinanze prevedono che le imbarcazioni, durante le fasi di uscita e rientro, debbano rimanere all'interno del corridoio per tutta la sua lunghezza, sempre che non intervengano gravi situazioni di emergenza non altrimenti superabili, i Soci sono tenuti a rispettare rigorosamente i limiti indicati dalle boe fino all'uscita dalla zona di balneazione. Nei confronti di chi non rispetta tale obbligo il Consiglio Direttivo può avviare le procedure disciplinari previste dall'art. 11 dello Statuto.

Articolo 15

COMPORAMENTI

1. Per la tutela e la salvaguardia dei bagnanti e per non intralciare la sorveglianza e l'eventuale intervento degli addetti al Salvataggio, i Soci sono tenuti a:
 - 1.1. prestare la massima attenzione nell'uso del corridoio a terra, utilizzato per l'alaggio dei natanti, in particolar modo nei punti di potenziale interferenza con i bagnanti presenti sulla spiaggia
 - 1.2. non sostare sul bagnasciuga o sulla battigia con le imbarcazioni armate e/o con le vele aperte, per periodi prolungati
 - 1.3. non lasciare barche ancorate all'interno del corridoio a mare
 - 1.4. non attaccare le barche ai gavitelli indicanti i confini del corridoio a mare
 - 1.5. non lasciare i carrelli da alaggio incustoditi nella zona antistante la battigia
 - 1.6. non lasciare imbarcazioni in sosta lungo il corridoio a terra, se non il tempo strettamente necessario per l'armo o il disarmo
2. L'esecuzione di lavori di riparazione che richiedano l'uso di superfici di uso comune deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e deve essere comunque limitato ai periodi e ai giorni di scarsa affluenza per non arrecare disturbi e interferire con le attività veliche dei Soci.

Articolo 16

CARATTERISTICHE DEL GUIDONE SOCIALE

Il guidone sociale è costituito da:

- un disegno stilizzato di due imbarcazioni, di colore azzurro e blu, con vele a riva

- dal simbolo della rosa dei venti con, riportate nei punti cardinali, le lettere dell'acronimo C.V.C.R. (Centro Velico Città di Riccione), di colore nero
- la scritta per esteso "Centro Velico Città di Riccione", di colore nero

il tutto in campo bianco.



Articolo 17

SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci che non osserveranno le norme del Regolamento sono passibili delle sanzioni disciplinari di cui all'Art.11 dello Statuto.